

Ed.03/2026



UCASicura

PATENTE BUSINESS

CONTRATTO DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Il presente contratto è stato redatto secondo quanto disposto dalla Lettera al Mercato IVASS del 14 marzo 2018 in punto semplificazione dei contratti assicurativi e dal Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori ed Intermediari, nonché ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 a seguito del recepimento della Direttiva UE n. 2016/97 (IDD - Insurance Distribution Directive) e del Decreto Legislativo di attuazione n. 68/2018.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il *set informativo*, composto da Documento informativo precontrattuale (DIP), Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo), Condizioni di Assicurazione e il Modulo di Proposta, ove previsto, che deve essere consegnato o trasmesso al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

INDICE

<i>DEFINIZIONI/GLOSSARIO</i>	4
<i>SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI INERENTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE</i>	6
Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA	6
Art. II - GARANZIA POSTUMA	6
Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE	6
Art. IV - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO	7
Art. V - MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNIARIE	7
Art. VI - RECUPERO DI SOMME E RIVALSA.....	8
Art. VII - ANTICIPATA RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO	8
Art. VIII - DURATA, PROROGA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO	8
Art. IX - COMPETENZA TERRITORIALE	8
Art. X - ONERI RELATIVI AL CONTRATTO.....	9
Art. XI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI INERENTI IL CONTRATTO	9
Art. XII - INDICIZZAZIONE.....	9
Art. XIII - ALTRE ASSICURAZIONI	9
Art. XIV - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO	9
Art. XV - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	9
Art. XVI - ONERI E REGIME FISCALE	9
Art. XVII - INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE.....	9
<i>SEZIONE SECONDA - GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO</i>	10
Art. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI.....	10
Art. XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE	10
Art. XX - RIDUZIONE E/O PERDITA DEI BENEFICI DEL CONTRATTO	12
<i>SEZIONE TERZA - RECLAMI E CONTENZIOSI VERSO UCA</i>	13
RECLAMI	13
ARBITRO ASSICURATIVO (AAS)	13
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI ASSICURATIVI	14
ARBITRATO	14
<i>SEZIONE QUARTA - GARANZIE DEL RISCHIO ASSICURATO</i>	15
CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: RISCHIO ASSICURATO	15
CAPITOLO 2 - SOGGETTI E BENI ASSICURATI	15
CAPITOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE.....	16
CAPITOLO 4 - GARANZIE BASE DI TUTELA LEGALE	16
SEDE CIVILE	16
ILLECITI AMMINISTRATIVI	17



SEDE PENALE.....	17
CAPITOLO 5 - GARANZIE BASE DI PERDITE PECUNIARIE	17
CAPITOLO 6 - ESTENSIONI DI GARANZIA	18
ESTENSIONI TUTELA LEGALE	18
ESTENSIONI PERDITE PECUNIARIE	18
CAPITOLO 7 - ESCLUSIONI.....	19

DEFINIZIONI/GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

ANNO ASSICURATIVO: periodo in cui l'assicurazione è efficace, ovvero, dalle ore 24 della data di pagamento del premio convenuto annualmente fino alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.

ARBITRATO: istituto in base al quale le Parti di comune accordo demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro.

ARBITRO ASSICURATIVO (AAS): sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del decreto legislativo n. 209/2025, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.

ASSICURATO: soggetto che beneficia dell'Assicurazione.

AVARIA: guasto che impedisce il funzionamento del veicolo.

CARENZA: periodo di tempo che intercorre tra la data di perfezionamento della polizza e l'effettiva efficacia della garanzia, se espressamente indicato.

CARTA VERDE: certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese Estero essendo in regola con l'obbligo dell'assicurazione per la RCA.

COASSICURAZIONE INDIRETTA: autonomi contratti di assicurazione stipulati da più compagnie assicuratrici a copertura dello stesso rischio per quote prefissate. In caso di sinistro, le compagnie assicuratrici sottoscrittrici sono tenute a corrispondere l'indennizzo in proporzione alla quota assicurata di competenza. Si richiama quanto previsto dall'Art. 1910 C.C.

CODICE DELLA STRADA (C.d.S.): D. Lgs. 285/92 e succ. modifiche e integrazioni.

CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP): Professionista incaricato in sede giudiziaria dalle parti coinvolte. Affianca il CTU nel predisporre la consulenza tecnica e risponde ai quesiti tecnici posti dal Giudice.

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO (CTU): Professionista incaricato dal Giudice per redigere la consulenza tecnica e rispondere ai quesiti tecnici formulati dal Giudice stesso.

CONSUMATORE: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

CONTRAENTE: soggetto che stipula l'assicurazione.

DECRETO MIN. GIUSTIZIA IN MATERIA DI COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLARMENTE VIGILATE: prevede la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, come disciplinato dalla normativa in vigore.

DOMICILIATARIO: Legale con studio professionale presso l'Autorità Giudiziaria competente ove si svolge l'attività processuale.

EVENTO: situazione in grado di provocare un danno e sulla cui base si fonda la copertura assicurativa.

FLOTTA AZIENDALE: insieme di veicoli che l'azienda mette a disposizione dei propri dipendenti al fine di effettuare le attività che riguardano l'azienda stessa e per il trasporto di merci e di persone.

ILLECITO AMMINISTRATIVO: violazione di una norma per la quale l'Ordinamento prevede una sanzione amministrativa.

ILLECITO SOTTOPOSTO A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI: fatto illecito depenalizzato che comporta la condanna al versamento di una sanzione civile alla Cassa Ammende e al risarcimento dei danni (D. Lgs. 7/2016 e succ. modif.).

IMBARCAZIONE: mezzo nautico di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri.

IMPUTAZIONE COLPOSA: reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 C.P.).

IMPUTAZIONE DOLOSA: reato commesso volontariamente (Artt. 42 e 43 C.P.).

INADEMPIMENTO: mancato adempimento di obblighi contrattuali.

INCIDENTE STRADALE: evento dannoso in cui rimangono coinvolti veicoli e/o persone e/o cose.

INFORMATORE: soggetto incaricato dalla persona sottoposta alle indagini in un procedimento penale per la ricerca di prove a propria difesa.

LESIONI STRADALI: reato disciplinato dall'Art. 590 bis C.P.

LOSS OCCURRENCE: principio in base al quale il sinistro si intende avvenuto nel momento in cui si verifica l'evento da cui scaturisce il contenzioso.

MALUS: peggioramento della classe Universale della polizza RCA.

MASSIMALE PER ANNO ASSICURATIVO: massimo esborso unico per tutti i sinistri che hanno insorgenza durante la stessa annualità assicurativa, indipendentemente dalla data in cui sono stati denunciati.

MASSIMALE PER EVENTO: massimo esborso previsto per ciascun sinistro (evento).

NATANTE: mezzo nautico di lunghezza pari o inferiore a 10 metri.

OMICIDIO STRADALE: reato disciplinato dall'Art. 589 bis C.P.

PERDITE PECUNIARIE: diminuzione del patrimonio di un determinato soggetto a seguito di una delle ipotesi previste dall'Art. 2 punto 16 del Codice delle Assicurazioni Private.

PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA: sottoscrizione del contratto da parte del Contraente e di UCA e contestuale pagamento della prima rata di premio da parte del Contraente (Art. 1901 C.C.).

PERITO DI PARTE: Professionista incaricato dalla parte di redigere una relazione in sede stragiudiziale relativamente a questioni che richiedono competenze tecniche specifiche.

POLIZZE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T): contratti assicurativi facoltativi diversi dalla R.C.A. obbligatoria, già denominati Auto Rischi Diversi (A.R.D).

PREVENTIVO DI MASSIMA: il Professionista su richiesta del cliente è tenuto a pattuire ed elaborare un "preventivo di massima",



riportandovi analiticamente i compensi per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell'incarico, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico, nonché tutte le informazioni circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dello stesso, indicando gli estremi della propria polizza professionale. La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

RECLAMANTE: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il Danneggiato.

RECLAMO: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

RESPONSABILITÀ CIVILE: obbligo di risarcire il danno causato a terzi da fatto illecito e/o inadempimento contrattuale.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

RIVALSA: facoltà per l'Assicuratore, dopo aver adempiuto all'obbligazione contrattualmente prevista, di rivalersi sul Contraente e/o Assicurato ove ne sussistano le condizioni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. La sanzione può essere: **Pecuniaria** - pagamento di una somma di danaro; **Accessoria** - di natura diversa quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc...

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari.

SINISTRO RCA: sinistro - incidente stradale con responsabilità.

SOTTOMASSIMALE: massimale limitato per le singole garanzie in cui è espressamente previsto. Può essere espresso in un importo assoluto o per evento e anno assicurativo. Si applica indipendentemente dal massimale assicurato in garanzia base o nelle estensioni che prevedono aumento di massimale.

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co): spese del processo penale dovute allo Stato.

SPESE DI SOCCOMBENZA NEL GIUDIZIO CIVILE - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI contro l'Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.): spese che la parte soccombente/imputato è condannato a rimborsare alla parte vittoriosa.

SPESE DI TRASFERITA: spese di viaggio, di soggiorno, di trasferta, indennità di trasferta del Legale incaricato dall'Assicurato, con studio in luogo diverso da ove si svolge l'attività processuale.

SPESE ESENTI: esborsi che l'avvocato corrisponde in nome e per conto dell'Assistito per svolgere l'attività di recupero: contributo unificato, costi postali per le lettere raccomandate, per le notifiche, per l'esecuzione... Si chiamano esenti perché l'Art. 15 DPR 633/1972 - ossia il DPR sull'IVA e succ. modif. - stabilisce che non costituiscono base imponibile.

TERZO: qualsiasi soggetto diverso dal Contraente e dall'Assicurato.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso in qualsiasi fase (stragiudiziale o giudiziale), stato e grado della vertenza.

UCA ASSICURAZIONE Spese Legali e Peritali S.p.A.: Società denominata per abbreviazione UCA.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente il contratto concluso tra le parti in qualsiasi forma.

VERTENZA EXTRACONTRATTUALE: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo di risarcimento prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale.

SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI INERENTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA**(Quando comincia la copertura e quando finisce?)**

I.1 - DECORRENZA DELLA GARANZIA - L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata è stata pagata in tale data. Se, invece, il pagamento viene effettuato in data diversa, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 C.C. - Mancato pagamento del premio). Il premio è interamente dovuto anche se è stato contrattualizzato il suo frazionamento rateale.

I.2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - Insorgenza del sinistro: la garanzia è operante con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali a chiunque riferiti: assicurato, controparte o terzo, indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (*principio del cd. Loss Occurrence*), fatto salvo quanto espressamente previsto in deroga dalle singole garanzie.

Se tale evento si protrae attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione. Si rinvia alle singole garanzie per quanto eventualmente ivi disposto in modo espresso in materia di insorgenza del sinistro.

Esclusioni: sinistri insorgenti da patti, accordi anche verbali, obbligazioni contrattuali che al momento del perfezionamento del presente contratto fossero già stati preceduti da atti di intimidazione, diffide, contestazioni e/o equipollenti ovvero fossero disdetti o la cui rescissione, risoluzione o revisione fossero già state chieste da una delle parti, e per quanto disposto dagli Artt. 1892-1893 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze.

PERIODO DI CARENZA - La garanzia non è operante per sinistri verificatisi nel periodo di tempo che intercorre tra la data di perfezionamento della polizza e l'effettiva efficacia della garanzia, se espressamente indicato.

Art. II - GARANZIA POSTUMA

La garanzia opera con efficacia postuma ed è prestata con durata pari a 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la sua risoluzione e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza.

Interviene dopo la cessazione del contratto di assicurazione, a condizione che non sia stata rinnovata la polizza e/o il certificato. Qualora per il medesimo rischio venga perfezionato un nuovo contratto, in sostituzione e senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente di UCA, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della ultima polizza perfezionata. Si applicano le condizioni e i massimali oggetto del contratto vigente all'epoca di insorgenza del sinistro.

Se la polizza è perfezionata con la clausola "Senza Tacito Rinnovo" il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della polizza medesima.

Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. VII.1 - ANTICIPATA RISOLUZIONE, dall'Art. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI e dall'Art. 2952 C.C. - PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE.

Esempio Garanzia POSTUMA 24 mesi per polizza perfezionata il 01/01/2025 e annullata il 31/12/2027	Ipotesi a)	Ipotesi b)
Data Insorgenza sinistro	01/05/2025	01/05/2025
Data denuncia sinistro	03/02/2028	01/02/2030
Operatività Postuma	Sì	NO (alla data di denuncia del sinistro è decorso il periodo di garanzia postuma)

La presente nota non ha valore contrattuale, ma è esempio di applicazione della condizione sopra indicata

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE**(Che cosa è assicurato?)**

In ogni caso di variazione del rischio assicurato, il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta documentata a UCA e/o all'Intermediario e comunque entro 10 giorni dalla stessa, fermo l'obbligo del pagamento del premio scaduto.

Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali UCA adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio (Artt. 1897-1898 C.C.). In caso di variazione in diminuzione, il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione (Art. 1897 C.C. - Diminuzione del rischio).

L'Assicuratore non risponde nel caso di mancata comunicazione da parte del Contraente di elementi che apportino un aggravamento di rischio per il quale lo stesso non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del perfezionamento del contratto; in caso di sinistro la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del perfezionamento del contratto stesso (Art. 1898 C.C.). Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892-1893 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze).

Art. IV - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO



(Quando e come devo pagare?)

IV.1 - PAGAMENTO DEL PREMIO - Il premio, salvo espressa diversa indicazione e/o pattuizione, ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo. È prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi; questa possibilità può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a Euro 750.

AVVERTENZA: UCA o l'Intermediario, previa autorizzazione della prima, ovvero in autonomia, possono discrezionalmente applicare uno sconto di premio o di tariffa sulla base della natura del rischio e degli elementi variabili che lo compongono, o diritti al premio finale. Non vengono applicate per disposizione di UCA altre imposte o costi aggiuntivi, neppure per l'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, oltre a quanto espressamente indicato alla presente voce.

IV.2 - REGOLAZIONE DEL PREMIO - Il premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto a UCA, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili indicati in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata da UCA. Fermo il diritto di UCA di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all'Art. 2952 C.C. Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia per il nuovo periodo assicurativo è prestata per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (Art. 1907 C.C.).

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

UCA ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, pena decadenza dai diritti derivanti dal contratto.

Art. V - MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNARIE



(Che cosa è assicurato?)

V.1 - MASSIMALE TUTELA LEGALE - Il massimale indicato sulla scheda di polizza è per evento, illimitato per numero di vertenze nell'anno assicurativo, salvo sia diversamente indicato nelle singole garanzie.

Il massimale è unico per tutti i Professionisti incaricati e per le voci di garanzia eventualmente richiamate, ed è comprensivo delle Spese di Soccombenza e di tutti i sottomassimali previsti in polizza.

Il massimale è unico per tutte le fasi, stragiudiziale e giudiziale, e gradi della vertenza.

Il massimale previsto viene ripartito tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora il Contraente e/o Assicurato abbia stipulato con UCA più contratti aventi ad oggetto il medesimo rischio, il massimale è dato dalla somma dei massimali previsti in ciascun contratto.

MASSIMALE - È la somma massima liquidabile dall'Assicuratore per evento. **ESEMPIO:** massimale Euro 25.000, importo spese legali a carico dell'Assicurato Euro 30.000, le spese legali liquidate da UCA saranno pari a Euro 25.000, residuando a carico dell'Assicurato Euro 5.000 (30.000 - 25.000) (ipotesi a); spese legali a carico dell'Assicurato Euro 15.000, le spese legali saranno liquidate integralmente da UCA (ipotesi b).

Esempio di capienza MASSIMALE	Ipotesi a)	Ipotesi b)
Massimale assicurato	25.000	25.000
Spese legali sostenute dall'Assicurato	30.000	15.000
Spese legali liquidate all'Assicurato	25.000	15.000

La presente nota non ha valore contrattuale, ma è esempio di applicazione della condizione sopra indicata

V.2 - VERTENZE CONNESSE - Le vertenze promosse da o contro più persone, aventi per oggetto fatti, domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, ovvero procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate si considerano a tutti gli effetti unico sinistro anche qualora non sia stata disposta la riunione dei procedimenti da parte dell'Autorità competente.

V.3 - MASSIMALE PERDITE PECUNIARIE - Per quanto attiene le Perdite Pecuniarie si applica il massimale indicato sulla scheda di polizza e/o nelle specifiche garanzie, quale importo massimo disponibile per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di eventi.

Art. VI - RECUPERO DI SOMME E RIVALSA

VI.1 - RECUPERO DI SOMME - Tutte le somme recuperate dal Contraente e/o Assicurato a titolo di capitale sono di competenza dello stesso. Tutti gli Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate da UCA e recuperati dal Contraente e/o Assicurato, spettano a UCA che le ha sostenute.

VI.2 - RIVALSA - UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato.

Art. VII - ANTICIPATA RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO



(Come posso disdire la polizza?)

VII.1 - ANTICIPATA RISOLUZIONE - Il contratto si risolve di diritto dalla data di cessazione del rischio, quale a titolo esemplificativo: data di scioglimento, liquidazione volontaria e cancellazione del Contraente, ovvero sentenza dichiarativa di fallimento, ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, di concordato semplificato, preventivo e/o di amministrazione controllata, straordinaria/speciale, anche a seguito delle procedure concorsuali previste dalla vigente normativa del "Codice della crisi di impresa - Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza".

Il premio pagato si intende acquisito (Art. 1896 C.C. - Cessazione del rischio durante l'assicurazione). In tali casi, fermo l'obbligo da parte del Contraente di darne immediata e documentata comunicazione, UCA sosterrà l'onere delle spese legali e peritali per la fase o grado del giudizio in corso. Qualora il premio scaduto anteriormente alla comunicazione del Contraente non sia stato soddisfatto, UCA è immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso.

VII.2 - RECESSO DAL CONTRATTO - Entro il 30° giorno successivo ad ogni: denuncia, pagamento di sinistro e/o diniego di indennizzo, le parti possono recedere anticipatamente dal contratto. La comunicazione deve essere comunicata all'altra parte con lettera raccomandata A/R o mail certificata, con preavviso minimo di 30 giorni con restituzione al Contraente della quota di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso o dalla successiva comunicazione dei dati necessari al rimborso.

Art. VIII - DURATA, PROROGA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO



(Quando comincia la copertura e quando finisce?)

Il contratto di assicurazione decorre dalla data di perfezionamento e si rinnova automaticamente per la durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno, salvo disdetta di una delle parti comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata A/R o mail certificata.

La disdetta da parte del Contraente deve essere comunicata alla Direzione di UCA o all'Intermediario assegnatario del contratto.

È prevista la facoltà per il Contraente di sospendere sino a 12 mesi la Polizza nelle modalità disciplinate dalla vigente normativa.

Art. IX - COMPETENZA TERRITORIALE

Per ogni controversia tra il Contraente e/o Assicurato e UCA relativa al presente contratto, è competente l'Autorità del luogo ove ha sede la Direzione di UCA, salvo diversamente disposto dalla legge vigente.



Art. X - ONERI RELATIVI AL CONTRATTO

Il Contraente ha l'onere di informare l'Assicurato in ordine ai termini di trattamento dei dati personali e parimenti di comunicare all'Intermediario l'avvenuto adempimento.

Art. XI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI INERENTI IL CONTRATTO

Mail certificata, lettera raccomandata, fax, purché supportate da adeguata ricevuta, trasmesse da parte del Contraente e/o Assicurato alla Direzione di UCA o all'Intermediario assegnatario del contratto.

Nel caso in cui il contratto sia intermediato da un Broker, ogni comunicazione effettuata dallo stesso in nome e per conto del Contraente e/o Assicurato si intende effettuata da quest'ultimo. UCA, sulla scorta della lettera di incarico conferito a tenore di legge dal Contraente e/o Assicurato al Broker, indirizza ogni comunicazione al medesimo.

Art. XII - INDICIZZAZIONE

Il contratto non è indicizzato.

Art. XIII - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o Assicurato deve comunicare al momento del perfezionamento del contratto la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, trasmetterne copia a UCA (Art. 1910 C.C.). Ai fini della gestione del sinistro, in presenza di polizze stipulate con altre Compagnie che prevedano la garanzia Tutela Legale o comunque il pagamento di Spese Legali a qualsiasi titolo e termine, si applicano i principi e le norme relative alla coassicurazione indiretta, come precisato nel Glossario che è parte integrante della presente Polizza.

Esclusioni: la garanzia non è operante se il mancato intervento delle altre Compagnie Garanti è conseguenza di inadempimento dell'Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della stipula del contratto con conseguente diniego di copertura assicurativa da parte delle stesse.

Art. XIV - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 C.C. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'Assicurato la perdita del diritto alla stessa.

L'Assicurato, dopo la denuncia di sinistro, ha l'onere di aggiornare UCA sugli sviluppi e sulle circostanze del sinistro stesso, anche se invariate, ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione previsti dalla Legge e sopra indicati.

Art. XV - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. XVI - ONERI E REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente. Il costo della polizza non è deducibile ai fini fiscali e prevede un'imposizione fiscale nella percentuale del 12,50% per il rischio circolazione e accessori.

Art. XVII - INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE

Dalla home page del sito istituzionale www.ucaspa.com si accede all'area riservata *Assicurati* attraverso la quale ciascun Contraente può prendere visione della propria posizione assicurativa per la consultazione delle informazioni e dei documenti in ottemperanza alla normativa vigente, previa richiesta delle credenziali di accesso.

L'informativa relativa alle modalità per ottenere tali credenziali è pubblicata nella home page del sito www.ucaspa.com.

Il presente contratto assolve agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.

SEZIONE SECONDA - GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO



(Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?)

Art. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia di sinistro, unitamente alla relativa documentazione, deve essere inviata da parte del Contraente e/o Assicurato unicamente a UCA o all'Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza, ovvero prima del conferimento dell'incarico al Legale, salvo casi di comprovata urgenza.

Modalità di presentazione:

- a mezzo raccomandata A/R, fax, mail anche non certificata, purché supportati da adeguata ricevuta;
- attraverso il sito istituzionale www.ucaspa.com - Area Assicurati.

L'Assicurato perde il diritto all'indennità se non adempie dolosamente all'obbligo di avvisare la Compagnia. In caso di colpa, UCA ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio subito (Art. 1915 C.C.).

Nel caso di inosservanza degli adempimenti di cui sopra, UCA non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa, ferme restando le disposizioni di legge e contratto in materia di prescrizione e decadenza.

Qualora siano presenti per il medesimo rischio più Polizze stipulate con UCA, o la presente sia emessa in sostituzione e senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente stipulata con UCA, si applicano le condizioni e i massimali oggetto del contratto vigente all'epoca di insorgenza del sinistro, indipendentemente dalla data della denuncia.

Esclusioni: la garanzia non è operante per vertenze denunciate a UCA dopo la definizione delle stesse.

Art. XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE

XIX.1 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE

La garanzia è operante per le spese, competenze ed onorari di un unico Legale, liberamente scelto dall'Assicurato.

L'incarico conferito all'unico Legale dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto a UCA in relazione ad ogni fase, stato e grado di giudizio.

AVVOCATO DOMICILIATARIO o SPESE DI TRASFERITA

Qualora il Legale prescelto dall'Assicurato non abbia studio nel luogo dell'Organo Giurisdizionale competente per la controversia, UCA corrisponde le spese legali del Legale Domiciliatario o in alternativa le spese documentate di trasferta del Legale liberamente scelto.

LIBERA SCELTA DI PERITI, CONSULENTI DI PARTE, INVESTIGATORE E INFORMATORE

È facoltà dell'Assicurato indicare Periti e Consulenti Tecnici di Parte, liberamente scelti ciascuno per ogni area di competenza, purché essi siano strumentali a far valere i propri diritti nella vertenza oggetto del sinistro; la garanzia comprende altresì le competenze di un Investigatore e/o Informatore.

Qualora i Professionisti sopra indicati abbiano studio in luogo diverso da quello in cui si svolge la vicenda processuale, UCA corrisponde le spese documentate di trasferta.

GIUDIZI AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE

Qualora il Professionista prescelto e incaricato non sia abilitato, è facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un Legale abilitato a patrocinare in tale sede. In tal caso, l'Assicurato deve comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo e gli estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, UCA rimborsa entro il massimale le spese, le competenze e gli onorari del Legale patrocinante in Cassazione nominato per tale grado.

XIX.2 - OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE

Obbligazioni in capo a UCA:

UCA è impegnata nei confronti dell'Assicurato al pagamento delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto. Nel caso di vertenze fra Assicurati e Contraente, la garanzia è prestata a favore del Contraente.

In caso di esecuzione forzata, le spese legali e peritali a favore dell'Assicurato sono corrisposte da UCA a condizione che il pagamento sia stato espressamente richiesto a controparte anche in sede coattiva oppure una volta accertata con idonea documentazione l'impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente, o esperiti senza esito sino a due tentativi di esecuzione forzata.

UCA non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. Preventivo di massima elaborato dai Professionisti scelti dall'Assicurato, che non è vincolante nei confronti di UCA.

UCA non effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell'azione giudiziale, garantendo all'Assicurato la piena libertà di scelta modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all'autonomia



obbligazione intercorrente tra il Contraente e/o Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ai sensi dell'Art. XIX.1 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE.

UCA è impegnata secondo i parametri del Decreto Min. Giustizia in materia di compensi per le Professioni regolarmente vigilate (in seguito D.M. vigente) e, comunque, non oltre i valori massimi ivi stabiliti.

È facoltà di UCA richiedere all'Assicurato che le parcelle dei Professionisti liberamente scelti siano viste e convalidate per congruità dai competenti Consigli dell'Ordine: nel caso in cui vengano confermate integralmente, le spese relative alla vidimazione sono a carico di UCA.

Obbligazioni in capo all'Assicurato:

Il Contraente e/o Assicurato dopo la denuncia di sinistro ha l'onere di tenere aggiornata la Direzione di UCA su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti, sugli sviluppi e sulle circostanze del sinistro stesso, anche se invariate, ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione previsti dalla Legge. È altresì onere del Contraente e/o Assicurato inviare alla Direzione di UCA il preventivo di massima in forma scritta rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell'incarico, nonché ogni altra documentazione richiesta dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa.

L'Assicurato è tenuto ad agire secondo correttezza, al fine di evitare o diminuire gli oneri a carico di UCA, nel rispetto del cd. "obbligo di salvataggio" (Art. 1914 C.C.), formulando in sede stragiudiziale e giudiziale specifica richiesta di condanna avversaria al pagamento delle spese legali e peritali.

L'Assicurato è tenuto a fornire chiarimenti veritieri e tutta la documentazione richiesta da UCA per la corretta istruzione del fascicolo.

Eventuali risultanze emerse anche nel corso della gestione del sinistro, pur correttamente istruito, comportano la sua revisione e possono essere ostative della copertura di cui è stata già effettuata la presa d'atto, nonché la ripetizione dei pagamenti effettuati da UCA per acconti o anticipi sul presupposto della operatività della garanzia.

Nel caso in cui le risultanze acquisite nel corso della gestione del sinistro non consentano a UCA la corretta individuazione della garanzia di polizza interessata dal sinistro, la stessa si riserva ogni determinazione sulla qualificazione della vertenza a definizione avvenuta al termine della stessa, sulla base degli atti di causa o comunque della documentazione collezionata, senza effettuare alcuna valutazione nel merito, opportunità, possibilità di successo e convenienza.

Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l'Assicurato è tenuto a comunicare preventivamente, salvo casi di comprovata urgenza, a UCA l'ammontare del capitale e delle spese legali oggetto della stessa.

Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e/o Assicurato e Terzi, ivi compresi i Professionisti incaricati, è valido e opponibile a UCA per le prestazioni oggetto del presente contratto assicurativo, senza la ratifica scritta da parte della Direzione di UCA.

UCA si riserva la facoltà di acquisire informazioni nelle apposite sedi, consultare Registri, Casellari e Banche dati sinistri, qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti rilevanti in relazione alla prestazione assicurativa richiesta.

UCA non è responsabile dell'operato dei Professionisti incaricati né di eventuali inadempimenti dell'Assicurato relativi a quanto contrattualmente disciplinato dagli Artt. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI e XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE, anche in punto prescrizioni o decadenze.

Esclusioni: la garanzia non è operante per vertenze denunciate a definizione avvenuta; transazioni che comportino oneri a carico di UCA, senza preventiva comunicazione nonché presa d'atto da parte della stessa.

XIX.3 - MODALITÀ OPERATIVE

Una volta correttamente istruito il fascicolo di sinistro UCA, ricorrendone le condizioni, prende atto dell'incarico conferito ai Professionisti liberamente scelti ex Art. XIX.1 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE e in ogni caso, anche di diniego, procede al riscontro, fermo il disposto dell'Art. XIX.2 - OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE.

Nel caso di sostituzione del Legale prescelto, l'Assicurato deve comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, UCA rimborsa entro il massimale le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti.

XIX.4 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE

UCA procede a titolo di rimborso nelle modalità e termini previsti dalle singole garanzie entro 60 giorni dalla completa istruzione del fascicolo, purché non sussistano cause ostative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: irreperibilità, comunicazione errata dei riferimenti bancari, pignoramento di somme da parte di terzi creditori dell'Assicurato nei confronti di UCA, ecc.

XIX.5 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO, CONFLITTO DI INTERESSI

In caso di divergenza di opinione fra Contraente e/o Assicurato e UCA sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, e in ogni caso di conflitto di interessi fra Contraente e/o Assicurato e UCA, come previsto dall'Art. 174 C.a.p., si rinvia a quanto previsto alla Sezione TERZA alla voce *Arbitrato*.



XIX.6 - ONERI FISCALI RELATIVI AL SINISTRO

Sono a carico di UCA il contributo unificato, i costi di notifica, i diritti di cancelleria, le spese di registrazione degli atti giudiziari, le indennità spettanti agli organismi di mediazione e l'IVA sulle parcelle dei Professionisti incaricati, a condizione che il Contraente e/o Assicurato provi con adeguata documentazione che non ha la possibilità di detrarre tale somma. Rimangono a carico del Contraente e/o Assicurato gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro.

Art. XX - RIDUZIONE E/O PERDITA DEI BENEFICI DEL CONTRATTO

L'inosservanza delle disposizioni oggetto della presente Sezione comporta la riduzione e/o perdita del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

SEZIONE TERZA - RECLAMI E CONTENZIOSI VERSO UCA
(Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie)**RECLAMI**

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri, i comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a:

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel.: 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40 - e-mail: reclami@ucaspa.com - PEC: reclamiuca@legalmail.it

Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).

Nei casi sottoindicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all'IVASS:

- a) i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell'elenco annesso che non abbiano ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 e succ. modif. da parte dei soggetti interessati o abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- b) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET);
- c) i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del C.a.p. e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV *bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e succ. modif. relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate per iscritto a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, complete di:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione, all'intermediario assicurativo o all'intermediario iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'IVASS avvia l'attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In mancanza di alcuna delle indicazioni di cui sopra l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile, l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. L'IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli stessi. L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell'elenco annesso, nel caso in cui gestiscano i reclami direttamente, di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all'IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta non soddisfacente, l'IVASS prosegue l'attività istruttoria comunicandone l'esito al reclamante nel termine di 90 giorni.

Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte di UCA, ha la possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie di seguito descritti.

Per la presentazione del reclamo ad IVASS si può utilizzare il modello scaricabile a seguito di accesso sul sito internet di UCA (Area assicurati - Reclami).

È fatta salva per l'Assicurato la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria o dal ricorso all'Arbitro Assicurativo come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione e a quanto di seguito descritto.

ARBITRO ASSICURATIVO (AAS)

A condizione che sia stato proposto reclamo scritto alla Compagnia e/o all'Intermediario e non sia pervenuto riscontro nel termine di 45 giorni, o lo stesso non sia ritenuto soddisfacente, è possibile entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso proporre ricorso all'Arbitro Assicurativo istituito presso l'IVASS, esclusivamente on-line tramite l'apposito portale seguendo le istruzioni riportate al link: <https://www.arbitroassicurativo.org>

L'Arbitro Assicurativo è lo strumento di risoluzione stragiudiziale in ambito assicurativo che è stato introdotto dal Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 06/11/2024, n. 215 e della normativa attuativa IVASS.

AVVERTENZA: Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è, come la mediazione, condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.



MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI ASSICURATIVI

Per le azioni giudiziarie relative a controversie in materia di contratti assicurativi è condizione di procedibilità il previo esperimento della procedura di mediazione disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e succ. modif., cui si rinvia.

Rimane ferma la facoltà di avvalersi preventivamente del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui alla L. 162/2014 e succ. modif.

AVVERTENZA: Le richieste di Arbitrato, Mediazione obbligatoria o Negoziazione Assistita devono essere inviate con lettera raccomandata o mail certificata alla sede legale **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. - P.za San Carlo n° 161, 10123 TORINO - pecuca@legalmail.it**, nel rispetto dei testi di legge citati.

ARBITRATO

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e UCA per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione è demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente *ex Art. IX - COMPETENZA TERRITORIALE*. Le spese di arbitrato saranno a carico dell'Assicurato e di UCA nella misura rispettiva del 50%. Qualora la decisione dell'Arbitro sia integralmente favorevole all'Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.

AVVERTENZA: È possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria o del ricorso all'Arbitro Assicurativo.

SEZIONE QUARTA - GARANZIE DEL RISCHIO ASSICURATO

CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: RISCHIO ASSICURATO**(Che cosa è assicurato?)**

UCA assicura il rischio delle SPESE LEGALI E PERITALI nonché delle PERDITE PECUNIARIE, per la tutela dei diritti soggettivi dell'Assicurato identificato in Polizza in conseguenza di fatti della circolazione di veicoli oggetto delle condizioni di assicurazione in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge e sino alla concorrenza dei massimali assicurati.

Spese Legali e Peritali:

UCA assicura il rischio in sede civile, penale e illeciti amministrativi, per le fasi stragiudiziale, mediazione, negoziazione assistita e giudiziale in ogni grado e sede, nonché arbitrato, per quanto previsto nel presente contratto come espressamente disciplinato alle seguenti Sezioni e alle singole voci e specificatamente garantisce spese, competenze ed onorari maturate da Professionisti quali:

- Legale di fiducia liberamente scelto dal Contraente e/o Assicurato;
- Legale domiciliatario o spese di trasferta del Legale di fiducia;
- Periti ove sussista contestazione e Consulenti tecnici di parte (C.T.P.) in giudizio;
- Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.) in giudizio;
- Arbitro di parte e Terzo Arbitro per le procedure arbitrali per la quota a carico del Contraente e/o Assicurato;
- Informatore per la ricerca di prove a difesa in sede penale;
- Interprete per sinistri avvenuti in Italia o all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio;
- Traduttore per gli atti di causa.

Spese relative a:

- Oneri fiscali relativi al sinistro;
- Mediazione, conciliazione e negoziazione assistita;
- Spese di giustizia penale;
- Spese di soccombenza a carico del Contraente e/o Assicurato per quanto liquidato giudizialmente;
- Spese a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.) per quanto liquidato giudizialmente;
- Esecuzione forzata sino a due tentativi.

CAPITOLO 2 - SOGGETTI E BENI ASSICURATI**(A chi è rivolto questo prodotto?)****(Che cosa è assicurato?)****POLIZZA TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE SU PERSONA****Soggetti assicurati:**

- Soggetti identificati in Polizza nella qualità di conducenti di veicoli motorizzati e non motorizzati quali a titolo esemplificativo, monopattini e biciclette, pedoni, trasportati;
- Trasportati sul veicolo condotto dal titolare della patente identificata in polizza.

Beni assicurati:

- Veicoli di proprietà o nella disponibilità del Contraente in forza di contratti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo leasing, noleggio a lungo termine.

L'assicurazione relativa ai NATANTI è operante per la guida, proprietà e navigazione del soggetto identificato in polizza e le garanzie si applicano per analogia su ambiti equipollenti o comunque riconducibili alle fattispecie e garanzie prestate.

Esclusioni: imbarcazioni conducibili con patente nautica.

CAPITOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE

(Dove vale la copertura?)

Tutela Legale:

- **Vertenze Extracontrattuali:** mondo intero.
- **Vertenze Contrattuali e Difesa in sede civile:** fatti o inadempimenti verificatisi in Europa e nei Paesi in cui è attualmente riconosciuta la carta verde.
- **Difesa Penale ed Illeciti Amministrativi:** mondo intero.

Perdite Pecuniarie: mondo intero.

Esclusioni: paesi e zone in cui sono in atto fatti bellici, rivoluzioni o sottoposti a embargo e/o sanzioni totali comprese le loro acque territoriali.

CAPITOLO 4 - GARANZIE BASE DI TUTELA LEGALE

(Che cosa è assicurato?)

SEDE CIVILE

RECUPERO DANNI SUBITI - La garanzia è prestata al fine di far valere il diritto al risarcimento e/o alla quantificazione del danno subito dall'Assicurato o dal veicolo assicurato, ove sussista contestazione o inadempimento ovvero mancato rispetto dei termini.

È compresa la formulazione di Denuncia-Querela anche in assenza di costituzione di parte civile.

INADEMPIENZE CONTRATTUALI DI CONTROPARTE - La garanzia è prestata per inadempienze contrattuali derivanti da fornitura merci e prestazione di servizi commissionati dal Contraente e/o Assicurati per il veicolo assicurato, quali a titolo esemplificativo riparazioni, compravendita, leasing, noleggio, permuta. A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA, la data di insorgenza del sinistro si individua nella data in cui il Contraente e/o Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dei difetti/vizi del bene.

Esclusioni: recupero crediti per i casi di pura insolvenza.

ARBITRATO, MEDIAZIONE ED AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE per polizze corpi veicoli terrestri ed infortuni, stipulate dal Contraente, inerenti fatti della circolazione in danno dell'Assicurato, al fine di far valere il diritto al risarcimento e/o alla quantificazione del danno, ove sussista contestazione o inadempimento della Compagnia.

L'insorgenza del sinistro è fissata nella prima contestazione, inadempimento, diniego o liquidazione parziale, da parte della Compagnia. È compreso il silenzio protrattosi oltre 90 giorni dalla denuncia di sinistro.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER SINISTRI STRADALI PER RESISTERE A PRETESE RISARCITORIE DI TERZI - La garanzia è operante esclusivamente per vertenze di natura extracontrattuale ed è prestata con un sottomassimale di € 15.000 per vertenza, illimitato per anno assicurativo.

Se il Contraente e/o Assicurato deve rispondere per danni arrecati a terzi in fase stragiudiziale, in sede di mediazione, negoziazione assistita, procedimento d'urgenza o di accertamento tecnico preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, UCA interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato. Se la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, UCA interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Garante.

Per sinistri cagionati da pedoni, ciclisti, nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità Civile, UCA, per la difesa dell'Assicurato, rimborsa le Spese Legali e Peritali dell'intero giudizio, nei limiti e condizioni espressamente indicate dalla presente polizza.

Esclusioni: la garanzia non è operante se il mancato intervento della Garante per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento del Contraente e/o Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della stipula del contratto con conseguente diniego di copertura assicurativa da parte della stessa, nonché per azioni di rivalsa esercitate dalla Garante nei confronti del Contraente e/o Assicurato e nel caso in cui non esista polizza di RCA, compreso il caso di false attestazioni di rischio.

DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NELLA CLASSE DI MERITO

RECUPERO DANNI PATRIMONIALI - La garanzia è prestata per l'azione di recupero danni patrimoniali subiti dal Contraente e/o Assicurato in conseguenza di danni fisici riportati dall'Assicurato a seguito di incidente stradale. A titolo esemplificativo e non

esaustivo, il recupero del lucro cessante da lavoro autonomo o il recupero delle retribuzioni corrisposte al personale infortunato, nei confronti del responsabile civile.

DIFESA PER ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI - L'assicurazione è prestata a titolo di rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta e non venga comminata la sanzione pecuniaria civile.

Esclusioni: vertenze definite con transazione.

ILLECITI AMMINISTRATIVI

ASSISTENZA LEGALE PER LA FORMULAZIONE DI RICORSI ED ISTANZE strumentali a far valere i propri diritti nella vertenza oggetto del sinistro:

- **A SEGUITO INCIDENTE:** in ogni stato e grado.

- **A SEGUITO VIOLAZIONI del CODICE DELLA STRADA relative alla Circolazione:** in ogni stato e grado.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (ART. 186 C.d.S.) E/O SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 187 C.d.S.): la garanzia per la formulazione di ricorsi ed istanze è prestata subordinatamente all'accoglimento integrale del ricorso.

RICORSO AVVERSO L'ILLEGITTIMA VARIAZIONE DI PUNTI DELLA PATENTE effettuata dall'Anagrafe nazionale.

SEDE PENALE

La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall'Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

La garanzia comprende le spese legali e peritali per ottenere il dissequestro dei beni del Contraente e/o Assicurato, con le modalità e termini indicati nelle singole garanzie.

DIFESA PENALE PER OMICIDIO STRADALE E NAUTICO, LESIONI STRADALI E NAUTICHE, IMPUTAZIONI COLPOSE E CONTRAVVENZIONALI A SEGUITO INCIDENTE per fatti contestati all'Assicurato o nei quali sia coinvolto. La garanzia è prestata anche in caso di OMICIDIO e LESIONI STRADALI E NAUTICHE AGGRAVATE da violazioni del C.d.S.

DUPLICE DIFESA PENALE PER OMICIDIO STRADALE E NAUTICO, LESIONI STRADALI E NAUTICHE, IMPUTAZIONI COLPOSE E CONTRAVVENZIONALI A SEGUITO INCIDENTE - A richiesta dell'Assicurato, UCA ratifica incarico al Legale e al Perito liberamente scelti, oltre a quelli già eventualmente incaricati dalla Compagnia di R.C.A. La garanzia è prestata anche in caso di OMICIDIO e LESIONI STRADALI E NAUTICHE AGGRAVATE da violazioni del C.d.S.

DIFESA PENALE PER IMPUTAZIONI DOLOSE - Rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in fase di indagini, sentenza di non luogo a procedere, sentenza di assoluzione passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato da doloso a colposo, di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. Patteggiamento - e di estinzione del reato.

DIFESA PENALE E DUPLICE DIFESA PENALE PER CONTRAVVENZIONI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (Art. 186 C.d.S.) E/O SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI o PSICOTROPE (Art. 187 C.d.S.) - Rimborso spese, competenze ed onorari subordinatamente ad archiviazione, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato.

CAUZIONE PENALE - In caso di arresto dell'Assicurato conseguente ad incidente stradale, UCA anticipa la cauzione penale disposta dall'Autorità estera competente, purché l'Assicurato presenzi al processo. Massimo esborso € 15.000 per vertenza ed anno assicurativo, indipendentemente dal massimale indicato nella scheda di polizza.

L'importo anticipato dovrà essere restituito a UCA entro 90 giorni dalla sua erogazione, se recuperato.

CAPITOLO 5 - GARANZIE BASE DI PERDITE PECUNIARIE



(Che cosa è assicurato?)

Gli importi si intendono per evento e per anno assicurativo

Le garanzie sono prestate a favore degli Assicurati per i veicoli di proprietà o nella disponibilità del Contraente in forza di contratti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo leasing, noleggio a lungo termine.

UCA rimborso, a titolo di concorso quale indennizzo forfettario, le spese sostenute per:

DIARIA SEQUESTRO VEICOLO a seguito incidente: € 50 al giorno, sino ad un massimo di giorni 20.

SPESE DI CUSTODIA a seguito incidente: sino ad un massimo di € 300.

TRASPORTO IN AMBULANZA o ELISOCCORSO dell'Assicurato e Trasportati a seguito incidente, sino ad un massimo € 300.

INDENNIZZO DUPLICAZIONE PATENTE, CARTA DI CIRCOLAZIONE, CERTIFICATO DI PROPRIETÀ, TARGA e CHIAVI in caso di comprovata distruzione, smarrimento o sottrazione sino ad un massimo € 300.

INDENNITÀ PER SOTTRAZIONE/RECUPERO PUNTI PATENTE a seguito incidente o violazioni del C.d.S. Nel caso in cui una o più violazioni che hanno dato luogo alla sottrazione di punti siano state commesse anteriormente al perfezionamento del contratto, l'indennità viene corrisposta proporzionalmente al punteggio decurtato per le violazioni commesse successivamente al perfezionamento dello stesso. La garanzia è operante a favore del Conducente, indicato in polizza, del veicolo assicurato. La garanzia è operante a titolo di rimborso, sino all'importo di € 1.500, nei seguenti casi:

- **CORSO TEORICO DI AGGIORNAMENTO a seguito perdita parziale di punti:** nel caso in cui l'Assicurato abbia subito la perdita di almeno 5 punti.
- **REVISIONE PATENTE a seguito di violazione o di incidente:** la garanzia è operante anche nel caso di revoca per mancato superamento dell'esame di revisione per inidoneità tecnica.

Esclusioni: inidoneità psico-fisica.

CAPITOLO 6 - ESTENSIONI DI GARANZIA



(Che cosa è assicurato?)

Operanti se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo sovrappremio

ESTENSIONI TUTELA LEGALE

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (ART. 186 C.d.S.) E/O SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 187 C.d.S.): il massimale è illimitato per anno assicurativo e sino alla concorrenza di € 7.000 per evento.

- **ILLECITI AMMINISTRATIVI:** la garanzia per la formulazione di ricorsi ed istanze è prestata indipendentemente dall'esito del ricorso.
- **DIFESA PENALE E DUPLICE DIFESA PENALE:** rimborso spese, competenze ed onorari indipendentemente dall'esito del giudizio.

ESTENSIONI PERDITE PECUNiarIE

I massimali indicati si intendono per evento e per anno assicurativo

Le garanzie sono prestate a favore degli Assicurati per i veicoli di proprietà o nella disponibilità del Contraente in forza di contratti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo leasing, noleggio a lungo termine.

PACCHETTO PERDITE PECUNiarIE A SEGUITO INCIDENTE O AVARIA

Qualora il veicolo non sia in condizione di proseguire autonomamente UCA rimborsa, a titolo di concorso quale indennizzo forfettario, l'importo delle spese occorse per:

- **PERNOTTAMENTO E FORZATO SOGGIORNO DELL'ASSICURATO:** per incidente o avaria avvenuto fuori dal Comune di residenza, fino ad un massimo di € 500.
- **TRAINO:** la garanzia è prestata entro i massimali indicati nella scheda di polizza e comprende anche il recupero del veicolo successivamente al ritrovamento a seguito di furto.
- **SPESE DI VIAGGIO DELL'ASSICURATO:** UCA rimborsa i costi di biglietto ferroviario, autobus o aereo sino ad un massimo di € 1.000.
- **INDENNIZZO TAXI:** in caso sia stato richiesto il traino, UCA rimborsa le spese sostenute per una prima corsa che consenta al Conducente di raggiungere la propria residenza ed una seconda corsa finalizzata al recupero del mezzo, sino ad un massimo di € 100.

INDENNIZZO NOLEGGIO AUTO SOSTITUTIVA CON O SENZA CONDUCENTE: in caso di incidente, avaria o furto totale o parziale del veicolo, UCA rimborsa, a titolo di concorso quale indennizzo forfettario, la spesa sostenuta sino ad un massimo di € 600.

Esclusioni: immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni di revisione e tagliandi periodici, operazioni di ordinaria manutenzione, spese per il carburante, pedaggi in genere, eventuali danni e/o franchigie concernenti sinistri avvenuti con il veicolo oggetto di noleggio.

RIPRISTINO AIRBAG: UCA rimborsa a titolo di concorso quale indennizzo forfettario le spese sostenute per il ripristino dell'airbag e/o dei pretensionatori delle cinture di sicurezza del veicolo assicurato, sino ad un massimo di € 1.000.

MALUS PROTETTO: la garanzia è operante in relazione a sinistri RCA accaduti dopo il perfezionamento del presente contratto e che abbiano comportato un peggioramento della classe di merito universale RCA. UCA corrisponde al Contraente, a titolo di concorso quale indennizzo forfettario ed entro il massimale di € 100, il maggior costo derivante dal malus sostenuto per il contratto RCA. L'indennizzo è corrisposto in relazione al primo aumento del premio RCA.

INDENNIZZO FORFETTARIO RITIRO O SOSPENSIONE PATENTE A SEGUITO DI INCIDENTE dell'Assicurato indagato in un procedimento penale per Omicidio Stradale o Nautico oppure per Lesioni Stradali o Nautiche, sino ad un massimo di € 1.000. L'indennizzo viene corrisposto a presentazione della documentazione comprovante il periodo di ritiro-sospensione della patente disposto con sentenza passata in giudicato o copia del decreto prefettizio.

Esclusioni: imputazione per omissione di soccorso, omicidio stradale o nautico oppure lesioni stradali o nautiche aggravate da: guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, fuga del Conducente, salvo successiva assoluzione o archiviazione; estinzione della pena.

CAPITOLO 7 - ESCLUSIONI



(Che cosa non è assicurato?)

Valide per tutte le garanzie, coperture personalizzate ed estensioni

La garanzia è prestata per quanto espressamente indicato e non è operante in relazione alle specifiche estensioni se non espressamente richiamate e per quanto non inerente al rischio assicurato.

La garanzia è altresì esclusa:

- in caso di assenza di patente di guida;
- in caso di patente irregolare o scaduta, salvo la Garante RCA preveda la copertura senza rivalsa;
- in caso di patente sospesa, revocata, inidonea al tipo di veicolo;
- nel caso in cui il Conducente non sia autorizzato o non sia legittimato alla guida del veicolo assicurato in polizza;
- nel caso di utilizzo del veicolo in difformità dalla immatricolazione;
- se non sussiste polizza RCA, compreso il caso di false attestazioni di rischio;
- immobilizzo veicolo elettrico per mancata ricarica batteria;
- perizie di parte preventive in assenza di contenzioso e/o ove non sussista contestazione;
- attività di consulenza del Legale in assenza di contenzioso, se non seguita da trattazione extragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale;
- pagamento di sanzioni pecuniarie;
- copertura assicurativa in caso di condanna dell'Assicurato per lite temeraria, con ripetizione di quanto già eventualmente anticipato da UCA;
- spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sull'Assicurato in forza di vincolo di solidarietà;
- recupero danni alle merci trasportate per conto terzi;
- materia fiscale e tributaria;
- recupero crediti anche per resistere alle richieste formulate da terzi;
- controversie con Compagnie di Assicurazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto;
- vertenze tra Assicurati con la stessa polizza;
- vertenze tra il Contraente e/o Assicurato e UCA.

Si richiamano le norme di legge vigenti per quanto non contemplato o diversamente previsto da norme imperative anche sopravvenute.

Il testo del presente documento è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti e con la Scheda di polizza costituisce il Contratto Assicurativo, che viene consegnato o trasmesso dall'Intermediario Uca al perfezionamento del contratto unitamente alle documentazioni che ai sensi di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.



Il servizio di Assistenza Legale Telefonica

Pronto, UCA!



e Telematica



è gratuito e riservato agli Assicurati UCA.

Il servizio gratuito Uc@online e ProntoUCA fornisce agli Assicurati UCA **INFORMAZIONI** utili **PRIMA CHE SORGA** una **CONTROVERSIA** nelle materie oggetto del rischio Tutela Legale, sulla interpretazione delle polizze assicurative stipulate e fornisce informazioni sul comportamento in caso di sinistro e sulle modalità di denuncia alle Compagnie di Assicurazione.

Il servizio Uc@online e ProntoUCA opera nel rispetto ed in osservanza alla legge 247/2012 Art. 2 comma 6 che riserva in via esclusiva agli avvocati l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

CONSIGLI PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

Gentile Assicurato, per consentirci di valutare al meglio il suo caso assicurativo, le ricordiamo che in osservanza alle Condizioni di Assicurazione la denuncia di sinistro deve essere **trasmessa entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza**:

- all'Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, oppure
- alla Direzione di UCA, a mezzo mail: sinistri@ucaspa.com - pec: uca.sinistri@legalmail.it - raccomandata A/R - fax, e informando contestualmente anche l'Intermediario, oppure
- attraverso il sito istituzionale www.ucaspa.com - Area Assicurati.

Sulla denuncia occorre **indicare** all'oggetto "Denuncia sinistro", il numero di polizza UCA nonché il nominativo del Contraente, corredandola con la descrizione dei fatti, la documentazione, e le iniziative che si intendono assumere, oltre al recapito telefonico, mail.

La invitiamo a **prendere visione delle Condizioni di Assicurazione**, con particolare attenzione alle clausole in tema di Denuncia di sinistro e Gestione delle Vertenze, Sezione SECONDA.

L'Intermediario e l'Ufficio Sinistri di Direzione sono a Sua completa disposizione.

Assicurazione di TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Ragione sociale: Società per Azioni Sede Legale in Italia - Autorizzata con Prov. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 (Ramo 17) e D.M. 19867 del 08/09/1994 (Ramo 16)

Prodotto: UCASICURA PATENTE Business
Ed. 03/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È il contratto di tutela legale e perdite pecuniarie con il quale la Compagnia si obbliga a fornire le prestazioni occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi e a corrispondere le perdite pecuniarie.



Che cosa è assicurato?

TUTELA LEGALE

- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali dei professionisti incaricati, liberamente scelti dall'Assicurato, per l'assistenza tecnica per vertenze relative alla circolazione di veicoli e natanti.
- ✓ Legale domiciliatario o spese di trasferta del legale di fiducia.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali in sede civile per vertenze contrattuali ed extracontrattuali, per resistere a richieste risarcitorie extracontrattuali avanzate da terzi, per la difesa in sede penale e per illeciti amministrativi, in sede stragiudiziale e processuale in ogni fase e grado di giudizio.
- ✓ La Compagnia interviene entro i massimali indicati in Polizza

PERDITE PECUNIARIE

- ✓ Diaria sequestro veicolo e spese di custodia a seguito incidente, trasporto in ambulanza o elisoccorso, indennizzo duplicazione patente, carta di circolazione, certificato di proprietà, targa e chiavi, indennità per sottrazione/recupero punti patente a seguito incidente stradale o violazioni al C.d.S.
- ✓ La Compagnia interviene entro i massimali indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Soggetti assicurati diversi da quelli identificati in Polizza;
- ✗ Contraente persona fisica;
- ✗ Attività di consulenza legale in assenza di contenzioso se non seguita da trattazione stragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale.
- ✗ Perizie di parte in assenza di contenzioso o ove non sussista contestazione;
- ✗ Vertenze non derivanti dal rischio assicurato;
- ✗ Pagamenti di sanzioni pecuniarie;
- ✗ Materia fiscale e tributaria;
- ✗ Transazioni per vertenze relative a illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Difesa in sede civile per sinistri stradali per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi: massimale € 15.000 per vertenza.
- ! Cauzione penale per arresto dell'Assicurato a seguito di incidente stradale: massimale € 15.000 per vertenza per anno assicurativo, restituzione entro 90 giorni dall'erogazione se recuperata.
- ! Estensione Tutela Legale per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, massimale € 7.000 per evento.



Dove vale la copertura?

TUTELA LEGALE

- ✓ Vertenze Extracontrattuali: mondo intero.
- ✓ Vertenze Contrattuali e Difesa in sede civile: per fatti verificatisi in Europa o Paesi in cui è riconosciuta la carta verde
- ✓ Difesa Penale ed Illeciti Amministrativi: mondo intero.

PERDITE PECUNIARIE

- ✓ Mondo intero.



Che obblighi ho?

- L'obbligo, in sede di perfezionamento della Polizza, di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'obbligo, in sede di denuncia e nel corso del sinistro, di trasmettere alla Compagnia tutti i documenti idonei e necessari a una corretta istruzione della pratica e ogni altra documentazione richiesta dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa.
- L'obbligo di agire secondo correttezza, formulando in sede stragiudiziale e giudiziale specifica richiesta di condanna avversaria al pagamento delle spese legali e peritali.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo. È prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, il premio è anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto.

Può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; bonifici, altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a Euro 750.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Facoltà di disdetta: la polizza può essere disdettata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale con lettera raccomandata A/R, mail certificata alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto.

Anticipata risoluzione: la polizza si risolve di diritto dalla data di cessazione del rischio.

Facoltà di recesso: le parti possono recedere anticipatamente dal contratto con preavviso minimo di 30 giorni, inviando la comunicazione con lettera raccomandata A/R o mail certificata entro il 30° giorno successivo ad ogni denuncia, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo.

Assicurazione di TUTELA LEGALE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: UCASICURA PATENTE Business Ed. 03/2026

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 02/03/2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Piazza San Carlo n° 161; CAP 10123; città Torino; tel. 011.0920601/011.5627373; sito internet: www.ucaspa.com; e-mail: uca@ucaspa.com; PEC: pecuca@legalmail.it.

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/09/1994 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato il 30 aprile 2025, il patrimonio netto ammonta a circa € 45 milioni

e l'utile dell'esercizio a circa € 7,55 milioni.

In data 24 marzo 2025 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR - "Solvency and Financial Condition Report") al 31 dicembre 2024, disponibile sul sito internet dell'impresa (www.ucaspa.com).

Nella relazione SFCR sono specificati i seguenti requisiti di capitale di solvibilità alla data del 31 dicembre 2024: il requisito patrimoniale di solvibilità SCR (Solvency Capital Requirement) pari a circa € 18,54 milioni; il requisito patrimoniale minimo MCR (Minimum Capital Requirement) pari a circa € 8,34 milioni; i Fondi propri della Compagnia OF (Own Funds) a copertura del SCR, pari a circa € 46,57 milioni; il valore dell'indice di solvibilità Solvency Ratio, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di solvibilità SCR, pari al 251,21%.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

TUTELA LEGALE: spese legali e peritali entro il massimale indicato in scheda di polizza, illimitato per numero di vertenze nell'anno assicurativo.

SEDE CIVILE

- recupero danni, per far valere il diritto al risarcimento e/o alla quantificazione del danno subito dagli Assicurati o dai veicoli assicurati, in caso di contestazione, inadempimento o mancato rispetto dei termini;
- vertenze contrattuali relative a fornitura merci e prestazione servizi commissionati dal Contraente e/o Assicurati per il veicolo assicurato;
- vertenze con compagnie di assicurazione per polizze corpi veicoli terrestri ed infortuni inerenti fatti della circolazione in caso di contestazione o inadempimento della Compagnia;
- difesa in sede civile per sinistri stradali per resistere a pretese risarcitorie di natura extracontrattuale avanzate da terzi: ad esaurimento del massimale della polizza della Garante RC; per la chiamata in causa della Garante se la stessa non ha espressamente assunto la gestione del sinistro; per la difesa del Contraente-Assicurato in qualità di Pedoni o Ciclista, nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di RC.
- domanda di reintegrazione nella classe di merito originaria;
- recupero danni patrimoniali subiti dal Contraente e/o Assicurato in conseguenza di danni fisici riportati dall'Assicurato a seguito di incidente stradale;
- difesa per illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili se la domanda di controparte è integralmente respinta e non è comminata la sanzione pecuniaria civile.

ILLECITI AMMINISTRATIVI:

Assistenza legale per la formulazione di ricorsi ed istanze, se strumentali alla definizione del sinistro

- a seguito di incidente;

- a seguito di violazioni del CdS relative alla circolazione;
- per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, se accolti integralmente;
- avverso l'illegittima variazione di punti della patente effettuata dall'anagrafe nazionale.

DIFESA PENALE

- Difesa penale per omicidio stradale e nautico, lesioni stradali e nautiche, anche aggravati da violazioni CdS, e imputazioni colpose e contravvenzionali a seguito incidente;
- Duplice difesa penale per omicidio stradale e nautico, lesioni stradali e nautiche, anche aggravati da violazioni CdS, e imputazioni colpose e contravvenzionali a seguito incidente;
- Difesa penale per imputazioni dolose, subordinatamente ad assoluzione o archiviazione, compresi patteggiamento ed estinzione del reato;
- Difesa penale e duplice difesa penale per contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, subordinatamente ad archiviazione o assoluzione;
- Anticipo cauzione penale all'estero in caso di arresto dell'Assicurato, conseguente ad incidente.

PERDITE PECUNIARIE: rimborso forfettario entro i limiti di massimale, per evento ed anno assicurativo

Le garanzie sono prestate a favore degli Assicurati per i veicoli di proprietà o nella disponibilità del Contraente

- Diaria sequestro veicolo a seguito incidente: € 50 al giorno sino ad un massimo di giorni 20;
- Spese di custodia a seguito incidente: sino a un massimo di € 300;
- Trasporto in ambulanza o elisoccorso: sino a un massimo di € 300;
- Duplicazione patente, carta di circolazione, certificato di proprietà, targa e chiavi: sino a un massimo di € 300;
- Indennità per sottrazione o recupero punti patente per incidente o violazioni del CdS: sino a un massimo di € 1.500;

OPZIONI CON SCONTO DI PREMIO

Non sono previste

OPZIONI CON PREMIO AGGIUNTIVO

TUTELA LEGALE:

- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope: il massimale illimitato per anno assicurativo e sino alla concorrenza di € 7.000:
 - Illeciti amministrativi: per ricorsi ed istanze indipendentemente dall'esito del ricorso;
 - Difesa penale e duplice difesa penale: indipendentemente dall'esito del giudizio.

PERDITE PECUNIARIE: rimborso forfettario entro i limiti di massimale, per evento ed anno assicurativo

Le garanzie sono prestate a favore degli Assicurati per i veicoli di proprietà o nella disponibilità del Contraente

- Pacchetto perdite pecuniarie a seguito incidente o avaria, se il veicolo non può proseguire:
 - Pernottamento e soggiorno forzato fuori dal Comune di residenza: sino a un massimo di € 500;
 - Traino, anche per recupero veicolo rubato: massimale indicato in scheda di polizza;
 - Spese di viaggio dell'assicurato: costi biglietto ferroviario, autobus, aereo, sino a un massimo di € 1.000;
 - Taxi: se richiesto il traino, spese delle due corse, per raggiungere la residenza prima e recuperare il mezzo dopo, sino a un massimo di € 100.
- Noleggio auto sostitutiva, con o senza conducente, in caso di incidente, avaria o furto del veicolo: sino a un massimo di € 600;
- Ripristino airbag e/o pretensionatori cinture di sicurezza del veicolo assicurato, sino a un massimo di € 1.000;
- Malus protetto: sino a un massimo di € 100, in relazione al primo aumento del premio RCA a seguito sinistri RCA accaduti dopo il perfezionamento del presente contratto e che abbiano comportato un peggioramento della classe di merito universale RCA;
- Ritiro o sospensione patente a seguito incidente dell'Assicurato indagato in un procedimento penale per omicidio o lesioni, stradale o nautico, sino a un massimo di € 1.000.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è comunque rapportata ai massimali concordati con il Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

L'assicurazione è esclusa per quanto non forma oggetto di espressa e specifica garanzia:

- in assenza di patente di guida; in caso di patente irregolare o scaduta, salvo la Garante RCA preveda la copertura senza rivalsa; patente sospesa, revocata, inidonea al tipo di veicolo;
- imbarcazioni conducibili con patente nautica
- in caso di conducente non autorizzato o non legittimato alla guida del veicolo assicurato in polizza;
- in caso di utilizzo del veicolo in difformità dalla immatricolazione;
- se non sussiste polizza RCA compreso il caso di false attestazioni di rischio;
- immobilizzo veicolo elettrico per mancata ricarica batteria;
- copertura assicurativa in caso di condanna dell'assicurato per lite temeraria (con ripetizione di quanto già eventualmente anticipato dalla UCA);
- spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sull'Assicurato in forza di vincolo di solidarietà;
- recupero danni alle merci trasportate per conto terzi;
- recupero crediti anche per resistere alle richieste formulate da terzi;
- controversie con Compagnie di Assicurazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto;
- vertenze tra Assicurati con la stessa polizza; tra il Contraente e/o Assicurato e UCA.

 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a persone giuridiche che abbiano, nel proprio organigramma, individui in possesso di patente di guida e/o patente nautica, per fatti inerenti la circolazione.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari consta di: provvigioni medie pari al 30%, con possibilità di applicazione dei diritti se previsti, nella misura massima del 11%, con il massimo di € 67.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<i>In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Funzione Aziendale Ufficio Reclami, Piazza San Carlo 161, 10123, Torino, tel. 011/092.06.41, e-mail: reclami@ucaspa.com, PEC: reclamiuca@legalmail.it. Il riscontro sarà fornito entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge) così come previsto dalla normativa.</i>
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, seguendo le modalità e i termini indicati nella guida reperibile e consultabile presso il seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html</i>
PRIMA DI RICORRE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Arbitro Assicurativo	<i>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile</i>
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile su www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità per le eventuali successive azioni giudiziarie.</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite assistenza del proprio avvocato.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>- ARBITRATO: in caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.</i> <i>- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</i>
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente. Il costo della presente polizza non è deducibile ai fini fiscali e prevede un'imposizione fiscale per quanto previsto dalla legge vigente.
COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Le informazioni ivi previste troveranno applicazione e si riferiscono solamente ai prodotti per i quali sia significativa l'anamnesi dello stato di salute dell'assicurato.	
Diritto all'oblio oncologico	<i>Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i> <i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i>

	Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.ucaspa.com/22/normativa/assicurativa, nella sezione normativa nazionale.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.